



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 171 del 29 marzo 2024

“Modifica dell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020”

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del decreto-legge n. 189 del 2016:

- l'articolo 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario Straordinario coordina e provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- l'art. 2, comma 1, lett. c), che nel delineare le funzioni del Commissario Straordinario sancisce, tra l'altro, che egli *“opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate”*;
- l'articolo 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante *“Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*, in particolare l'articolo 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei

medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 e divenuto efficace il 1 luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” che continua ad applicarsi *ratione temporis* per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1 luglio 2023;

Vista l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*”;

Vista l’Ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020 recante “*Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell’art. 3 bis del decreto legge 123 del 2016*”;

Vista l’Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 recante “*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*”;

Visto il decreto dell’Ufficio Speciale Ricostruzione dell’Umbria n. 796 acquisito al protocollo CGRTS-0057089-A-20/12/2023 con il quale lo stesso ente approva il progetto esecutivo, attesta la congruità economica dell’intervento e rimodula le risorse per l’intervento “Liceo Scientifico – Liceo Artistico “Marconi” – sede principale + sede distaccata Comune di Foligno (PG) – CUP J63H19001010001, per un maggior costo del progetto rispetto a quello stimato in sede di programmazione pari ad euro 1.388.000,00;

Visto il decreto dell’Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche n. 536 acquisito al protocollo CGRTS-0003275-A-29/01/2024 con il quale lo stesso ente approva il progetto definitivo, attesta la congruità economica dell’intervento e rimodula le risorse per l’intervento “Caserma dei Vigili del Fuoco nel Comune di Macerata (MC) – CUP F83I19000680001, per un maggior costo del progetto rispetto a quello stimato in sede di programmazione pari ad euro 8.700.579,72;

Ritenuto, pertanto, necessario apportare modifiche all’allegato 1 dell’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 al fine di renderne coerenti gli importi stimati con quelli rimodulati a seguito dell’approvazione dei progetti, ai sensi dell’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022;

Visti l’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

Considerata l’urgenza di provvedere al fine di consentire la più rapida realizzazione degli interventi previsti nella presente Ordinanza anche nell’ottica del principio del risultato codificato all’articolo 1 del d.lgs. n. 36 del 2023;

Dato atto dell’intesa acquisita con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 28 marzo 2024;

DISPONE

Articolo 1

(Modifica dell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020)

1. I seguenti interventi previsti nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 come di

seguito indicati:

- a) Liceo Scientifico – Liceo Artistico “Marconi” – sede principale + sede distaccata Comune di Foligno (PG) – CUP J63H19001010001;
- b) “Caserma dei Vigili del Fuoco nel Comune di Macerata (MC) – CUP F83I19000680001

Vengono rimodulati per far fronte ai maggiori costi risultanti dalla redazione progettuale nei seguenti termini:

- a) Liceo Scientifico – Liceo Artistico “Marconi” – sede principale + sede distaccata Comune di Foligno (PG) – CUP J63H19001010001, euro 8.788.000,00;
- b) “Caserma dei Vigili del Fuoco nel Comune di Macerata (MC) – CUP F83I19000680001, euro 12.765.286,16.

2. In attuazione del disposto dal comma 1 viene modificato l'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020.

3. Agli oneri per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, pari ad euro 10.088.579,72 si provvede con risorse finanziarie della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

Articolo 2

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli